



Comune di Camaiole

Settore 2 Servizi finanziari – Servizio 8 “Provveditorato e Patrimonio”

1

**COMUNE DI CAMAIORE
PROVINCIA DI LUCCA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RIPARAZIONE, REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI, DEI MOTOVEICOLI, DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAMAIORE, PER LA DURATA DI UN ANNO

LOTTO 1 – CODICE CIG 7703393102

LOTTO 2 – CODICE CIG 77033995F4

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente Capitolato Speciale d’Appalto disciplina l’affidamento, mediante accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto, del servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e revisione degli autoveicoli, motoveicoli, macchine operatrici di proprietà del Comune di Camaiole, di cui all’elenco allegato A1).

Il Comune si riserva di variare, durante la vigenza contrattuale, l’elenco di cui al predetto allegato, nella consistenza, nella marca e nella tipologia dei veicoli, nel caso di eventuali demolizioni, trasferimenti di proprietà o in uso, di alcuni di questi ad altri soggetti o nel caso di acquisto di nuovi veicoli, una volta esaurito il periodo di validità della garanzia della ditta costruttrice.

Qualsiasi variazione non potrà costituire motivo di richiesta di particolari indennizzi e/o sovrapprezzi da parte dell’appaltatore.

I lotti sono i seguenti:

- ☐ lotto 1 Servizio di assistenza, manutenzione ordinaria (tagliando annuale) e straordinaria, riparazione di tutte le parti meccaniche ed elettriche/elettroniche, compresi gli accessori e servizio di revisione degli automezzi, comprese le revisioni ai fini ASL dei mezzi. Il servizio di assistenza e riparazione delle parti meccaniche deve estendersi anche alle attrezzature varie (come indicato nell’elenco allegato A1);
- ☐ lotto 2 Servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione ed interventi relativi alla carrozzeria degli automezzi, compresi gli accessori;

ART. 2 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

1. I servizi oggetto del presente appalto saranno validi fino all’utilizzo dell’importo preventivato per ciascun lotto, oltre IVA e, comunque, non oltre 12 mesi a partire dalla data dell’aggiudicazione del servizio, anche in pendenza della stipula del contratto.

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine del contratto, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 3 (tre) mesi, solo nel caso in cui la proroga sia necessaria per completare l'espletamento della procedura di gara per il nuovo affidamento.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

1.L'importo complessivo presunto del servizio, comprensivo di tutti i lotti, per il periodo di 12 mesi, è pari ad **€ 25.000,00** iva esclusa, di cui:

☐ **LOTTO 1) euro 17.500,00**, iva esclusa: servizio di assistenza, manutenzione ordinaria (tagliando annuale) e straordinaria, riparazione di tutte le parti meccaniche ed elettriche/elettroniche, compresi gli accessori e servizio di revisione degli automezzi, comprese le revisioni ai fini ASL dei mezzi. Il servizio di assistenza e riparazione delle parti meccaniche deve estendersi anche alle attrezzature varie indicate nell'elenco allegato A1);

☐ **LOTTO 2) euro 7.500,00**, iva esclusa: servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione ed interventi relativi alla carrozzeria degli automezzi, compresi gli accessori;

Il valore dell'appalto, comprensivo della facoltà di proroga di cui all'art. 2 del presente avviso è indicativamente pari ad **€ 31.250,00** iva esclusa.

2.L'affidamento del servizio in oggetto è basato su un "accordo quadro", ai sensi dell'art. 54 co. 1, 2, 3 del D.Lgs. 50/2016: l'importo contrattuale, puramente indicativo, poiché non implica la definizione a priori del quantum delle prestazioni, sarà determinato in base al numero ed al costo dei singoli interventi effettuati nel periodo di vigenza contrattuale, in rapporto alle concrete esigenze o necessità del committente. L'operatore economico aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell'importo presunto dell'appalto.

3.Il corrispettivo, determinato sulla base dell'offerta economica effettuata in sede di gara, è da considerarsi onnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa inerente l'effettuazione delle prestazioni (costo del personale, acquisto attrezzature, etc.), in quanto dovranno tenere conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul servizio.

ART. 4 - TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'operatore economico affidatario dovrà:

1.garantire il servizio di manutenzione e riparazione in oggetto su un arco giornaliero minimo di 10 ore, che va dalle ore 8/9 alle ore 18/19, dal lunedì al venerdì, e di 5 ore, dalle ore 8 alle ore 13, il sabato. Non si riconosceranno periodi di chiusura per ferie superiore a 7 giorni consecutivi.

2. fornire un numero telefonico attivo 24 ore su 24, per ricevere le comunicazioni da parte dell'Amministrazione. La ditta dovrà garantire una reperibilità telefonica di un proprio responsabile per ricevere le richieste di intervento urgente, in un qualunque orario al di fuori di quello di lavoro previsto.

3.effettuare, senza aumento del costo dell'intervento, il servizio di soccorso stradale e recupero dell'automezzo entro il raggio di 30 Km dal centro cittadino ed entro 2 (due) ore dalla richiesta di intervento.

4.effettuare il ritiro e la riconsegna, nei luoghi indicati dal Comune, degli automezzi (compresi quelli per la cui guida è richiesto il possesso di **patenti C o D**) per i quali l'ufficio competente richieda l'intervento di manutenzione/riparazione, anche se non marcianti e senza aumento del costo dell'intervento. L'Amministrazione Comunale sarà sollevata da ogni responsabilità per i danni che dovessero occorrere ad automezzi, persone o cose durante il trasferimento da o per l'officina. Il ritiro dell'automezzo dalla sede comunale di ricovero dello stesso, dovrà essere effettuato entro e non oltre 2 (due) ore dalla richiesta di intervento da parte dell'Ufficio competente.

5.impegnarsi ad effettuare le riparazioni anche in sede diversa da quella della propria officina ovvero nelle strutture di proprietà del Comune, quando l'esigenza e l'urgenza lo richiedano e quando la natura del danno, il trasporto e l'impiego delle attrezzature lo consentano. Tali riparazioni avverranno sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della ditta affidataria, esonerando l'Amministrazione Comunale dai danni ai mezzi, persone o cose che potrebbero occorrere sia durante il trasferimento sia durante il tempo di permanenza in locali diversi da quelli della ditta affidataria.

6.garantire la priorità assoluta degli interventi da effettuare sugli automezzi di questa A. C., rispetto a tutti gli altri impegni lavorativi.

ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1.Gli interventi ordinari e straordinari e le riparazioni sugli automezzi dovranno essere curati al fine di conseguire livelli di affidabilità il più possibile elevata degli stessi, onde ridurre al minimo i guasti, i disservizi, gli interventi e rendere i mezzi sicuri su strada e idonei al servizio cui sono destinati.

2. L'operatore economico dovrà gestire le procedure relative alle revisioni periodiche ai sensi dall'art.80 del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs n.285/92 e successive modificazioni, di tutti i veicoli compresi nel parco macchine del Comune.

- provvedere anche alla fornitura e sostituzione di lubrificanti, filtri e liquidi vari.

3. L'operatore economico affidatario si obbliga ad utilizzare i materiali ed i ricambi occorrenti, nuovi ed originali della casa costruttrice del veicolo, con le garanzie di legge.

Esclusivamente in caso di difficile reperibilità o cessata produzione di ricambi originali, per mezzi molto vetusti, la ditta è tenuta a darne comunicazione all'ufficio competente. Previa autorizzazione del committente, potranno essere utilizzati ricambi di produttori diversi di comprovata qualità tecnica e affidabilità, indenni da difetti e del tipo e dimensione prescritti dalle case produttrici, ferma restando la garanzia di legge. Nel caso in cui l'operatore economico proceda al montaggio di ricambi non originali senza autorizzazione, l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di rifiutare tali materiali o ricambi, se ritenuti non corrispondenti ai requisiti di cui sopra e gli stessi dovranno essere rimossi immediatamente dall'automezzo a cura e spese dell'operatore economico che sarà obbligato a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e alle condizioni prescritte.

4. Nell'espletamento del servizio di cui al presente CSA, verrà attivata la seguente procedura:

- per ogni prestazione commissionata, l'operatore economico effettuerà una preventiva diagnosi ed entro 3 (tre) ore lavorative dalla presa in carico del mezzo, presenterà, a mezzo PEC, un preventivo di spesa scritto contenente la descrizione dettagliata dell'intervento da effettuare, dei tempi e dei ricambi o materiali necessari, con relativi prezzi e codici desunti dai prezziari, numero di ore di manodopera e costi relativi. Sia i costi, sia i tempi d'intervento, dovranno essere verificati e accettati dall'ufficio competente del Comune, che successivamente, disporrà l'ordine di esecuzione delle prestazioni mediante l'emissione di apposito buono d'ordine.

- la Ditta si obbliga a trasmettere al Comune, entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva e successivamente ad ogni aggiornamento, i listini ricambi aggiornati ed i tempari vigenti su supporto magnetico od in forma cartacea;

- eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo che si potrebbero rendere necessari in fase di lavorazione e che comportino una variazione della quantificazione delle ore di manodopera e dei materiali necessari all'intervento, dovranno essere immediatamente comunicati e poi autorizzati dall'ufficio competente del Comune.

6. La consegna dell'automezzo dovrà avvenire entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dal ricevimento dell'ordine da parte dell'Amministrazione Comunale ed eventuali ritardi dovranno essere giustificati e documentati da parte dell'operatore economico.

7. Ogni automezzo al momento della riconsegna dovrà essere munito di un documento che specifichi in dettaglio il tipo di intervento e di lavorazione svolta. Lo stesso documento farà fede come data di inizio garanzia per i lavori eseguiti.

8. Sarà cura della ditta affidataria:

- presentare la garanzia, per le difformità o vizi delle lavorazioni tempestivamente denunciati dall'Amministrazione entro i primi 300 (trecento) Km di percorrenza successivi alla riconsegna del mezzo;

- presentare la propria polizza RCT o, in mancanza, provvedere alla stipulazione di apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati ai beni dell'Amministrazione, a propri dipendenti, a terze persone per fatto o colpa grave propria o dei propri dipendenti e al pagamento degli eventuali indennizzi, affinché il committente resti sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dalla eventuale non osservanza dei suddetti obblighi;

- fornire gratuitamente l'automezzo sostitutivo nel caso in cui l'intervento comporti un fermo macchina superiore a 24 ore lavorative.

- produrre copia della fattura di acquisto dei pezzi di ricambio su richiesta di questa A.C..

ART. 6 SMALTIMENTO RIFIUTI

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'utilizzo di materiali di consumo (lubrificanti, ecc) di prima qualità.

Dovrà essere garantito il pieno rispetto delle norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività di manutenzione e riparazione sui veicoli oggetto del presente affidamento, nel rispetto della normativa vigente. Lo smaltimento degli oli esausti, dei pezzi sostituiti in ferroso e non, delle batterie esauste, dei rifiuti speciali e di tutto il materiale potenzialmente inquinante dovrà essere effettuato a norma del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n 3 aprile 2006 n. 152 e smi).

Il mancato rispetto della normativa, accertato dalla stazione appaltante, rappresenta grave inadempimento contrattuale ed è pertanto causa di immediata risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione definitiva e mancata liquidazione di somme dovute per servizi resi.

L'Amministrazione si riserva di agire in giudizio per il ristoro dei danni cagionati, compreso il danno lesivo dell'immagine dell'Amministrazione stessa.

ART. 7 – REVISIONE PERIODICA

A semplice richiesta dell'A/C l'officina aggiudicataria del servizio di manutenzione (lotto 1) assume anche l'obbligo di provvedere al servizio di revisione periodica dei veicoli, nonché al servizio di revisione annuale ASL relativamente alla gru montata sul veicolo IVECO DAILY TG BX475JT e IVECO 160.27 TG DM809LT e alla piattaforma aerea montata sul veicolo NISSAN CABSTAR DJ791HF, in base alle tariffe fisse obbligatorie di revisione aggiornate con il D.M. 161 del 02/08/2007 e s.m.i.: tali tariffe risultano comprensive della prestazione di revisione, dei diritti postali.

a) Alle tariffe di revisione non sarà applicato alcun ribasso.

b) Saranno assoggettati al ribasso i costi degli interventi necessari per consentire la revisione stessa, interventi che dovranno, comunque, essere preventivamente autorizzati.

ART. 8 - PERIODO DI PROVA

1.L'appalto è sottoposto alla condizione di un periodo di prova della durata di tre mesi a partire dalla data di inizio del periodo contrattuale. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, sarà facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto senza altra formalità che quella di trasmettere all'Appaltatore il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo PEC, entro il mese successivo al compimento della prova.

2.L'operatore economico rimane comunque impegnato a proseguire il servizio, su richiesta dell'Amministrazione, almeno per i due mesi successivi a quello in cui è stata inviata la disdetta.

ART. 9 - DANNEGGIAMENTI

1.La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

ART. 10 - REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1.L'operatore economico, al fine di poter effettuare il ritiro e la riconsegna dei mezzi come richiesto all'art. 4 co. 4, dovrà avvalersi di personale in possesso delle tipologie di patenti valide per la guida delle categorie di veicoli specificati nell'elenco allegato.

ART. 11 - VERIFICHE E PENALI

1. La prestazione d'opera potrà essere, di volta in volta, sottoposta a collaudo e/o controllo a giudizio dell'Amministrazione. Qualora la stessa venisse riscontrata in parte o in tutto, non corrispondente al servizio richiesto, sia per qualità che per quantità, l'operatore economico è tenuto al rifacimento o alla sostituzione parziale o totale.

2. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:

a) € 50,00 per ogni ora di ritardo nell'effettuazione del servizio di soccorso stradale e/o mancato recupero del mezzo ai sensi dell'art. 4 co. 3, e/o ritiro del mezzo ai sensi dell'art. 4 co. 4 del presente CSA;

b) fino ad un massimo di € 200,00 per ogni difformità o vizio nel servizio di riparazione;

c) fino ad un massimo di € 200,00 per ogni violazione dei tempi di lavorazione e dei prezzi ufficiali

d) fino ad un massimo di € 200,00 per qualsiasi violazione accertata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

e) € 150,00 per irreperibilità del referente di cui all'art. 4 comma 2 del presente CSA;

f) da € 100,00 fino a € 500,00 per qualsiasi inadempimento degli obblighi, previsti dal presente CSA, in materia di personale dipendente dell'appaltatore: in caso di accertata violazione degli obblighi previsti in materia e a tutela del personale dipendente che svolgerà il servizio; tuttavia rimane ferma, anche in questo caso, la facoltà dell'Amministrazione di valutare la gravità dell'inadempimento e di procedere alla risoluzione del contratto;

g) € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'automezzo;

h) da un minimo di € 500,00, fatta salva la maggiore stima del dovuto, per qualsiasi altro inadempimento rispetto a quanto prescritto nel presente CSA, considerato grave, previa contestazione scritta da parte della P.A.

3. In tutti i casi in cui i servizi, in tutto o in parte, non siano effettuati, l'Amministrazione si riserva di far eseguire, da altri operatori economici, il mancato o incompleto o trascurato servizio, a spese dell'appaltatore rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione definitiva.

4. L'applicazione delle penali verranno comunicate, a mezzo PEC, all'aggiudicatario. L'appaltatore avrà la facoltà di presentare, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di quanto contestato, memorie e/o deduzioni in materia che verranno valutate dall'Amministrazione Comunale. Le penalità a carico della ditta verranno scomutate dal corrispettivo dovuto, oppure decurtate dalla cauzione definitiva.

5. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni di qualsiasi natura, anche con riferimento ai danni di risoluzione anticipata, il Comune potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti vantati dall'operatore economico, ovvero sulla cauzione definitiva, mediante semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. L'appaltatore è tenuto a reintegrare il deposito entro cinque (5) gg. decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta stessa. In tutti i casi di applicazione di penali, l'appaltatore verrà informato tramite PEC.

6.L'Amministrazione si riserva, comunque, di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dai disservizi o dai maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione dei servizi, a causa delle inadempienze dell'operatore economico.

ART. 12 PREZZI E PAGAMENTI

1.Tutte le lavorazioni e le prestazioni d'opera, compresi i materiali di consumo, verranno valutate sulla base dei vigenti listini delle case produttrici. Tutti i prezzi si intenderanno diminuiti della percentuale di ribasso, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

2.L'operatore economico è tenuto ad applicare gli sconti offerti in sede di gara su tutti i pezzi di ricambio per tutti i veicoli, qualsiasi sia l'anno di immatricolazione del veicolo stesso. Qualora, per talune marche/modelli di automezzi, non vi sia un listino prezzi sul quale basarsi per l'applicazione dei suddetti sconti, i prezzi dovranno essere preventivamente concordati fra le parti, anche basandosi sul listino di prodotti analoghi e applicando gli sconti offerti in sede di gara. Nel caso in cui la stazione appaltante rilevi, mediante indagine di mercato, che i prezzi praticati e non confrontabili con listini ufficiali, sono superiori alla media, ciò potrà costituire motivo di risoluzione del contratto, di incameramento da parte del Comune della cauzione definitiva nonché di eventuali crediti vantati dall'appaltatore per servizi resi e non pagati, senza che l'appaltatore possa eccepire alcunché.

3.Tutto ciò che non è riportato nei listini ufficiali trasmessi all'Amministrazione a seguito dell'affidamento dovrà essere preventivamente concordato.

4.Sarà cura dell'operatore economico affidatario comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione di costo (positiva o negativa) che nel frattempo dovesse intervenire sui prezzi dei listini ufficiali, cui si è fatto riferimento nell'offerta, da evidenziare e certificare in termini chiari ogniqualvolta si formula un preventivo e comunque ancor prima della richiesta di prestazione d'opera da parte del committente.

5.L'operatore economico dovrà emettere una fattura per ciascun buono d'ordine emesso dall'Amministrazione, per ogni singolo intervento e controllare la perfetta corrispondenza della fattura da emettere, con i dettagli compresi nel buono stesso.

6.Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, mediante bonifico bancario su c/c dedicato, previa verifica degli standard qualitativi del servizio e della esecuzione dello stesso e trattenendo dal corrispettivo, se del caso, le penali di cui all'art.4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a liquidazioni parziali relative al materiale positivamente verificato. Eventuali contestazioni sospenderanno i termini predetti.

ART. 13 - SUBAPPALTO

1.Il subappalto è regolamentato dall'art.105 del D.Lgs.50/2016.

2.L'operatore economico potrà procedere al subappalto limitatamente al 30% dell'importo contrattuale previsto. Il subappalto non comporta nessuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile di quanto subappaltato.

3. Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale solo ed esclusivamente se, in sede di presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario ha manifestato espressamente tale volontà con l'indicazione di quei servizi che intende, eventualmente, subappaltare.

4. Nella richiesta dovrà essere espressamente indicata la ditta subappaltatrice nei confronti della quale l'Amministrazione effettuerà i dovuti controlli, sia in ordine al possesso dei requisiti generali (art.80 del D.Lgs. 50/2016), sia di quelli di ordine tecnico professionale ed in caso di esito negativo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non autorizzare il subappalto stesso.

5. In caso di subappalto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà depositare una copia del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio del servizio subappaltato.

6. L'Amministrazione Comunale non procederà in nessun caso al pagamento diretto dei subappaltatori. L'appaltatore dovrà quindi trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.

7. Si precisa che nei confronti dell'Amministrazione Comunale, il responsabile del servizio svolto, anche tramite subappalto, resta sempre la ditta aggiudicataria.

8. In caso di subappalto non autorizzato, lo stesso sarà causa di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto a richiedere eventuali maggiori danni.

9. Non è considerato subappalto, l'approvvigionamento presso terzi della materia prima o di prodotti semilavorati.

ART. 14 - STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art.32 co.14 del D.Lgs. 50/2016.

2. Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le imposte, le tasse e le spese relative e conseguenti al contratto.

ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA

1. All'atto del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto ed indicate nel presente CSA, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale affidato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

2. La cauzione definitiva sarà svincolata alla fine dell'appalto, previa richiesta dell'appaltatore e, comunque, non prima della regolazione di ogni conto dare/avere.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il servizio oggetto del contratto pena la nullità dello stesso, nonché il risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell'Amministrazione Comunale, mediante l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 17 – QUINTO D'OBBLIGO

L' A/C, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'operatore aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale dipendente, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l'operatore economico anche nei seguenti casi:

- reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente CSA, nell'offerta presentata, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- almeno 3 (tre) contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo delle prestazioni;
- in caso di frode, fallimento o concordato fallimentare, di cessazione dell'attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dall'Amministrazione in applicazione delle penali di cui all'art.9;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato o effettuato in violazione di legge;
- violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche avuto riguardo ad eventuali subappaltatori.

3. L'Amministrazione procederà alla contestazione scritta degli addebiti, tramite PEC,: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere mediante PEC.

4. In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva e i crediti maturati dalla ditta per servizi resi, fatto salvo la richiesta del maggior danno.

5. In caso di mancata stipula del contratto per fatto imputabile all'operatore economico (per esempio mancato versamento delle spese contrattuali) l'Amministrazione procederà, tempestivamente, alla revoca dell'aggiudicazione, all'escussione della cauzione provvisoria, e alle segnalazioni all'ANAC.

6. Ai sensi del combinato disposto dall'art.2 co.3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001" e dell'art.2 co.3 del Codice di comportamento del Comune di Camaione, adottato con Deliberazione della G.C. n. 19 del 30/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, che vengono allegati alla presente procedura.

ART. 19 – RECESSO

1. Ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.50/2016, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'operatore economico, da darsi con un preavviso non inferiore ai 20 (venti) giorni. In tal caso il Comune corrisponderà all'operatore aggiudicatario il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, purché correttamente ed a regola d'arte, del nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

ART. 20 - RECESSO PER SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONE CONSIP

1. L'Amministrazione avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, ai sensi del co.13, art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, nel caso in cui accerti la disponibilità di sopravvenute convenzioni/accordi quadro Consip, con parametri economici migliorativi rispetto a quelli del contratto in essere, fatta salva la possibilità di rinegoziare con la ditta affidataria le condizioni economiche in modo tale da rispettare il limite posto dall'art.26 co.3 della Legge 23 dicembre 1999, n.488.

ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Amministrazione Comunale, di pieno diritto e senza formalità alcuna e fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, potrà risolvere il contratto nei casi di:

- a) recidiva per mancato rispetto dei tempi di svolgimento del servizio.
- b) violazione degli obblighi comportamentali previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Camaione.

ART. 22 - FACOLTA' DI SUBENTRO

1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio all'operatore economico collocato al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata con la determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara. Naturalmente la ditta sollevata dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell'appalto.

2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale eventualmente assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa.

3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, o di mancata costituzione della cauzione definitiva, l'Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 23 - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

1. Il personale utilizzato dall'operatore economico aggiudicatario per l'esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni.

2. L'operatore economico aggiudicatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensioni della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica sindacale.

5. L'operatore economico si impegna, inoltre, a presentare su richiesta dell'amministrazione copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettore del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta ed anche all'ispettore suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento della fornitura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stata accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

7. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni.

8. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro comporta l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 24 - OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che

disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

2.L'operatore economico, inoltre, è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

3.L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale dipendente della ditta aggiudicataria per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.

ART. 25 - RESPONSABILI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

1.Ai sensi dell'art. 16 della L.R.T. 38/2007, l'Amministrazione Comunale provvederà a controllare il rispetto da parte dell'impresa dei seguenti adempimenti conformemente al D.Lgs. 81/2008:

- a) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (art. 2, comma 1 lett. f) D. Lgs. 81/2008);
- b) nomina del medico competente (art. 2 comma 1 lett. h) D. Lgs. 81/2008);
- c) redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 28 D. Lgs. 81/2008);

2.L'impresa appaltatrice dovrà inviare, su richiesta dell'amministrazione comunale il Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute previsto all'art. 4 del D. Lgs. 81/2008.

ARTICOLO 26 ONERI DERIVANTI DA RISCHI INTERFERENZIALI

In base alla Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e Forniture "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, per la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" si dà atto che nell'ambito del presente appalto si escludono interferenze fra committente ed appaltatore trattandosi di affidamento in completa gestione.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero emergere rischi interferenziali, questi dovranno essere immediatamente segnalati dall'aggiudicatario al Servizio di Prevenzione e Protezione che, nei casi previsti, provvederà a predisporre il D.U.V.R.I. con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dagli operatori economici concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali e presso il Servizio Finanziario ed Economato del Comune di Quarrata per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'impresa aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

4. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

5. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

6. Il titolare del trattamento è il Comune di Quarrata nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti.

ART. 28 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

ART. 29 - ALTRE DISPOSIZIONI

1. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Servizio 8 "Provveditorato e Patrimonio" ogni variazione relativa alla propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere, in tali ipotesi, il contratto.

ART. 30 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

1. L'appalto sarà regolato dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di forniture beni e servizi, dalle norme contenute nel regolamento per la disciplina dei contratti e dal presente Capitolato Speciale d'Oneri.

2. La partecipazione all'appalto de quo, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.

ART. 31 - NORME FINALI

1. Nell'eventualità in cui l'Amministrazione debba sciogliere, per qualsiasi motivo, il vincolo contrattuale con l'operatore economico aggiudicatario, le offerte vincoleranno quelli

non aggiudicatari, per 180 (centottanta) dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

2.L'A.C., ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento, scioglimento del contratto con l'appaltatore originario.

ART. 32 - CONTROVERSIE

1.L'operatore economico aggiudicatario è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione.

2.Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente CSA, è competente esclusivo ed inderogabile il foro di Lucca, con esclusione di ogni altro.

ART. 33 - FINANZIAMENTO

1.Il servizio sarà finanziato con mezzi ordinari di bilancio

ART. 34 - FATTURAZIONE

1.Le fatture relative ai singoli ordini dovranno pervenire, in formato elettronico, entro e non oltre il 31/12/2018 dell'anno di competenza.

2.Il Codice Univoco Ufficio è: 9GSNCQ.

ART. 35 **RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1.Il RUP è individuato nella persona del Dirigente del Settore II Dott. Alessandro Nieri

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
Dott. Alessandro Nieri.